

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Provincia di Lecce

CONVENZIONE

per l'affidamento del servizio di Buoni-spesa alimentare utilizzabili presso una Rete di Esercizi commerciali.

Tra

Comune di Caprarica di Lecce con sede in Caprarica di Lecce in Largo san Marco, Codice Fiscale 80010610758 nella persona del Sindaco Paolo Greco, che agisce in qualità di Responsabile del Settore Economico-finanziario Personale e del Settore Servizi Sociali, giusta Deliberazione di G.C. n. 68 del 09.06.2017, con la quale venivano attribuite ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge 448/2001, le funzioni di Responsabile di servizio Settore 1° Amministrativo-contabile, con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna, in seguito per brevità "Committente"

e

e la ditta/società _____ con sede in _____
_____, esercente l'attività commerciale nel comune di Caprarica di
Lecce, _____ P.Iva _____

CONSIDERATO

- che la **Legge 328/2000** (Art. 17, c.1) ha introdotto la possibilità di concedere "*titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche*" e che tali Titoli consentono l'avvio di un "*percorso assistenziale attivo per l'integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari*" (Art. 17, c.2);
- che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (**AVCP**, Det. 9/2010) ha inquadrato l'introduzione dei Buoni-spesa /Voucher come "*un modello generale di riforma del welfare*" in quanto i predetti Titoli sono "*strumenti alternativi alla concessione di contributi economici in denaro (...) validi come titoli di identificazione e legittimazione per accedere, a condizioni agevolate, ad una rete di punti di vendita e/o strutture accreditate per l'acquisto di prodotti o la fruizione di servizi*";

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2- OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di utilizzo e rendicontazione dei buoni-spesa emessi su supporto cartaceo, utilizzabili dai Beneficiari individuati dal Comune di Caprarica di Lecce per usufruire:

- a) del diritto all'accesso a servizi e prestazioni rese da Esercizi commerciali convenzionati (in seguito per brevità "Esercizi") autorizzati all'accettazione dei Buoni-spesa in forza di apposita convenzione da essi sottoscritta con il Comune di Caprarica di Lecce;
- b) del diritto all'acquisto di beni venduti dai predetti Esercizi, a tal fine convenzionati con il Comune di Caprarica di Lecce per l'accettazione dei buoni-spesa alimentare.

Art. 3- CARATTERISTICHE DEI BUONI-SPESA

- a) Il Buono-spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l'indicazione della denominazione del Comune e l'indicazione di un valore nominale d'acquisto espresso in Euro,
I buoni-spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro laddove non interamente utilizzati, in tal caso su ciascun buono l'esercente indicherà la somma spesa e la quota parte ancora da spendersi.
- b) Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono-spesa in possesso, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'Esercizio mediante corresponsione a quest'ultimo della differenza in denaro.
- c) I Buoni-spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo se datati e firmati dal Beneficiario. Il loro utilizzo risulta altresì dall'apposizione del timbro dell'Esercizio da questi apposto a tergo sullo stesso buono-spesa in segno di erogata prestazione o avvenuta cessione di prodotti.
- d) I Buoni-spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli Esercizi convenzionati con il Comune per acquistare i prodotti e/o i servizi previsti dal Comune.
- e) I Buoni-spesa sono utilizzabili fino all'ultimo giorno del mese indicato dal Comune per la validità di tale intervento di sostegno al reddito.
- f) I Buoni-spesa saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:
 - Prodotti alimentari di prima necessità, esclusi alcolici e super alcolici;
 - Prodotti per l'igiene della persona e/o della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi da maquillage;
 - Prodotti di prima necessità destinati a bambini e/o neonati (pappe, omogeneizzati, pannolini ecc..)
 - medicinali da banco, medicinali di terza fascia con prescrizione medica, i costi di ticket sanitari/ricette, siringhe, ovatta, disinfettante in quantità congrua all'uso medico;
 - Gas da cucina per gli utenti non allacciati alla rete di distribuzione;

Art. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune provvederà senza ulteriori formalità al rimborso, sul conto corrente che ciascun negoziante si impegna a indicare al Comune, degli importi spesi dagli utilizzatori finali dietro presentazione da parte dell'Esercente al Settore Servizi sociali del Comune di regolare distinta di consegna con allegati i Buoni utilizzati accompagnati da copia di scontrino che dimostri l'acquisto delle categorie merceologiche consentite.

L'esercizio convenzionato provvederà:

- all'accettazione del buono spesa, previa verifica dell'autenticità dello stesso;
- alla consegna o spedizione dei buoni utilizzati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, all'ufficio economico-finanziario del Comune, che provvederà al relativo rimborso;
- a consentire al Comune di effettuare i controlli a tutela degli interessi dello stesso Ente.

Art. 5- DURATA E REVOCA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata fino al 31.12.2020 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune può recedere unilateralmente nei seguenti casi :

- comportamento scorretto nei confronti dell'utenza;
- inosservanza degli obblighi di questa convenzione;
- danni all'Ente Comune procurati a causa di comportamenti od omissioni da parte della impresa convenzionata.

Art. 6- TRACCIABILITÀ dei FLUSSI FINANZIARI

L'Esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto.

Qualora l'Esercente non assolva agli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del predetto Art. 3.

Art. 7- AUTORIZZAZIONE al TRATTAMENTO dei DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, il Committente esprime il consenso al trattamento dei dati di cui è titolare ai fini dell'utilizzazione degli stessi per ragioni di organizzazione interna di Welfare Company, nonché per iniziative di carattere commerciale e pubblicitario della stessa Welfare Company da questa svolte nell'esercizio della propria attività.

Art. 8- FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Foro di Lecce**

Caprarica di Lecce, li _____

Il Comune di Caprarica di Lecce

La ditta/società
